



TRIBUNALE DI FIRENZE
sezione lavoro

All'udienza del 26/02/2019 alle ore 9:49 avanti al Giudice dr. Vincenzo Nuvoli sono presenti:

per parte ricorrente: avv. [redacted] Francois

per parte convenuta: avv. [redacted] X

L'avv. ^{FRANCOIS} [redacted] chiede dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna della controparte alle spese processuali in quanto ha dato origine alla necessità per la società di proporre l'opposizione. In subordine chiede compensarsi le spese.

L'avv. ^X [redacted] si riporta a quanto dedotto nella costituzione e insiste nel merito per far dichiarare cessata la materia del contendere, con condanna ^{DELLA RICORRENTE} [redacted] al pagamento delle spese dell'atto di precetto e del giudizio pendente in quanto il pagamento è avvenuto solo dopo la notifica del precetto.

Il Giudice, previa camera di consiglio, pronuncia sentenza, dando lettura del seguente dispositivo e contestuale motivazione.

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

IL TRIBUNALE DI FIRENZE
in composizione monocratica
in funzione di giudice del lavoro

nella persona del Giudice dr. Vincenzo Nuvoli, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

all'udienza del 26 febbraio 2019 nella causa iscritta al n. 2487/2018 R.G.

promossa da [redacted] SOCIETA' S
rappresentato e difeso dall'Avv. V.A. Francois

contro [redacted] SIG. A
rappresentato e difeso dagli Avv. [redacted]

ricorrente

resistente



come da dispositivo e motivazione contestuale che seguono:

P.Q.M.

SOCIETA' Z

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da [redacted] con atto depositato in data 17.9.2018, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione: dichiara cessata la materia del contendere; compensa per 1/3 le spese processuali, e condanna [redacted] al pagamento, a favore di [redacted] SIG. A, dei residui 2/3, complessivamente liquidati per tale quota in € 1.845,50 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CAP.
Firenze, 26 febbraio 2019

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

(art. 118 disp. att. c.p.c.; art. 16-bis, comma 9-octies, D.L. 179/2012 convertito con L. 221/2012)

1. [redacted] SOCIETA' Z ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, l'ex dipendente [redacted] SIG. A, proponendo opposizione avverso il precetto da questi intimato per il pagamento di complessivi € 53.588,47, oltre accessori e spese, sulla base di un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di retribuzioni, mensilità aggiuntive, ratei di fine rapporto e TFR. A fondamento dell'opposizione la società opponente ha dedotto di aver già adempiuto interamente alle obbligazioni retributive in relazione alle quali è stato intimato il pagamento con il precetto opposto, chiedendo: *in accoglimento della presente opposizione dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla [redacted] SOCIETA' Z a favore di [redacted] SIG. A in forza del decreto ingiuntivo n.937/2018 (RG 2064/2018), datato 30.07.2018 e pedissequo precetto, emesso dal Tribunale di Firenze, per tutte le ragioni esposte in parte narrativa, e, per l'effetto, revocarlo dichiararlo nullo e/o inefficace con conseguenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge. Condannare [redacted] SIG. A al pagamento della somma di risarcimento dei danni a favore della [redacted] SOCIETA' Z che sarà ritenuta di giustizia ex art 96 cpc. Con vittoria di competenze di lite, spese gen 15%, Iva e Cap marca e cu.*

2. [redacted] SIG. A si è costituito in giudizio, dando atto di aver interamente percepito gli importi oggetto del precetto, e comunque contestando l'opposizione in quanto il saldo dei crediti retributivi azionati era stato pagato in data successiva alla notifica del decreto ingiuntivo e del precetto.

Ha pertanto chiesto: 1. nel merito dichiarare cessata la materia del contendere; 2. condannare la [redacted] SOCIETA' Z al pagamento delle spese legali dell'atto di precetto notificato in data 10.09.2018 e del presente giudizio, attesa la notifica del decreto



ingiuntivo nr. 937/2018 unitamente al precetto in data 10.09.2018 (dunque due giorni prima la ricezione da parte del Lorusso del pagamento del saldo tfr e retribuzioni avvenuto solo in data 12.09.2018).

3. È pacifica l'avvenuta rinuncia di ^{SIG. A} [redacted] ad avvalersi del precetto opposto, avendo egli espressamente ammesso l'integrale adempimento dell'obbligazione relativa agli importi oggetto del precetto stesso; ne consegue, su conformi conclusioni delle parti, la cessazione della materia del contendere.

4. Per quanto concerne la regolazione delle spese processuali, si osserva che, a fronte di un precetto per € 53.588,47, ^{SIG. A} [redacted] ha evidenziato pagamenti successivi alla notifica del precetto per € 12.510,54; ne consegue, stante la parziale soccombenza reciproca, che sussistono le condizioni di cui all'art. 92 c.p.c. per la compensazione per 1/3 delle spese processuali, e, tenuto conto che buona parte del credito azionato era insussistente alla data di notifica del precetto, ^{SIG. A} [redacted] va condannato al pagamento dei residui 2/3, che, avuto riguardo ai parametri di cui ai DD.MM. 55/2014 e 37/2018 (scaglione di valore da € 26.001,00 a € 52.000,00), si liquidano per tale quota come da dispositivo.

Considerato che, se pure in parte, il credito dell'opposto era sussistente alla data di notifica del precetto, non sono ravvisabili le condizioni di cui all'art. 96, I co., c.p.c. per il riconoscimento del risarcimento del danno richiesto dalla società datrice di lavoro.

Così deciso in Firenze il 26 febbraio 2019.

Il Giudice del lavoro
(dr. Vincenzo Nuvoli)

